

dopo l'emanazione del decreto del Capo del Governo in data 15 dicembre 1933, tutte le operazioni di acquisto di annuità iscritte nel bilancio dello Stato sono state fatte al saggio del 5%. Poiché il decreto nulla stabilisce a proposito di operazioni con altri Enti, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato, ha determinato per i mutui ai Comuni ed alle Province il saggio del 6% oltre lo 0,25 per commissione.

Comunica che in questa interpretazione del decreto e nei provvedimenti relativi è stato concorde anche l'Istituto Nazionale Fascista per la previdenza sociale. Oggi però S. E. il Capo del Governo ha segnalato che al decreto deve darsi una interpretazione più larga e che anche nelle operazioni di mutuo a Comuni ed a Province deve applicarsi il saggio d'interesse adottato per le operazioni di acquisto di annuità statali.

Circa la provvigione, che non viene richiesta per le annuità di Stato, informa ma che è stato rivolto speciale quesito